



Losanna, 16 aprile 2024

Comunicato stampa del Tribunale federale

Sentenza del 18 marzo 2024 ([7B 261/2023](#))

Sorveglianza elettronica: estensione del campo d'applicazione

La sorveglianza elettronica (Electronic Monitoring) può essere considerata una forma di esecuzione della pena se la parte da eseguire di una pena detentiva con condizionale parziale non supera i 12 mesi. Il Tribunale federale allinea la sua prassi sulla sorveglianza elettronica a quella relativa alla semiprigionia. Finora, la sorveglianza elettronica era ammessa solo se la pena detentiva complessiva non superava un anno.

Nel 2019, la Corte suprema del Canton Berna ha condannato una donna a una pena detentiva di 36 mesi, di cui 10 senza sospensione condizionale. La richiesta dell'interessata di eseguire la parte senza condizionale della pena detentiva con la sorveglianza elettronica è stata respinta, così come il suo successivo ricorso alla Corte suprema del Canton Berna.

Il Tribunale federale accoglie il ricorso dell'interessata e rinvia la causa alla Corte suprema bernese per nuova decisione. In alternativa alla normale esecuzione di una pena detentiva in uno stabilimento penitenziario, il 1° gennaio 2018 sono state introdotte, per le pene detentive di breve durata, alcune forme speciali di esecuzione, tra cui la semiprigionia e la sorveglianza elettronica. Per legge, sia la semiprigionia sia la sorveglianza elettronica sono prese in considerazione soltanto se la pena detentiva non supera i 12 mesi. Nella sua precedente giurisprudenza, il Tribunale federale aveva stabilito che si potesse ricorrere alla sorveglianza elettronica solo se la pena detentiva complessiva (parte senza condizionale e parte con condizionale) non superava i 12 mesi

(condizione temporale). Sussistono motivi seri e obiettivi per abbandonare questa prassi e allineare il limite di tempo valido per la sorveglianza elettronica con quello stabilito per la semiprigionia. Nel esame delle due forme speciali di esecuzione della pena di cui sopra è quindi determinante che la parte della pena detentiva senza condizionale – ossia quella da scontare effettivamente – non superi i 12 mesi. Il Tribunale federale giunge a questa conclusione sulla base dell'interpretazione delle disposizioni a livello federale sulle forme speciali di esecuzione delle pene, in vigore dal 1° gennaio 2018. Tra le altre cose, ha tenuto conto dei dibattiti parlamentari al riguardo e delle critiche della dottrina. Nella fattispecie, la parte senza condizionale della pena è di 10 mesi, pertanto la sorveglianza elettronica è in linea di principio ammissibile. La Corte suprema bernese dovrà verificare se sono soddisfatti gli altri requisiti richiesti per questa forma di esecuzione, tra cui l'assenza di rischio di fuga o di recidiva.

Contatto: Peter Josi, Incaricato per i media
Tel. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
E-mail: presse@bger.ch

Osservazione: Il comunicato stampa serve all'informazione del pubblico e dei media. Le formulazioni ivi contenute possono differire dal testo della sentenza. Per la giurisprudenza fa unicamente fede il testo della sentenza scritta.

La sentenza sarà consultabile a partire dalle ore 13:00 del 16 aprile 2024 sul sito www.tribunale-federale.ch: *Giurisprudenza > Giurisprudenza (gratuito) > Altre sentenze dal 2000 > inserendo [7B_261/2023](#).*